

SCHEMA DI CONVENZIONE
per l'affidamento in gestione dell'
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
NINNI CASSARA' –
Partinico

L'anno 200.....il giorno del mese di, presso la sede del Comune di PARTINICO

tra

il Comune di Partinico, codice fiscale 00601920820, rappresentato dal dirigente responsabile ufficio patrimonio _____ che qui stipula in nome e per conto dell'ente medesimo, ai sensi dell'articolo ___15 dello statuto e dell'articolo ___10 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale numero ___ del _____. Di seguito per brevità il "concedente"

e

la Società Sportiva _____ (codice fiscale e/o P.Iva), con sede in, in via, rappresentata dal presidente e legale rappresentante signor, nato a, il, residente a, in via 00, codice fiscale, di seguito per brevità il "concessionario";

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, Ente e Società Sportiva, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

premesso che

l'Amministrazione Comunale si è data, con deliberazione consiliare numero 20 in data 17/03/2009, un regolamento per la disciplina della concessione della gestione degli impianti sportivi comunali ;

e che in conformità al predetto regolamento, con deliberazione di G.M. n. ___ del _____ ha deciso di concedere l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo polivalente Ninni Cassarà sito in contrada Raccuglia per la durata di annie per il canone annuo determinato in €. _____ da compensarsi con interventi di manutenzione straordinaria necessari per rendere totalmente fruibile la struttura. come da progetto allegato redatto per l'importo di €. 69.000,00 , ed ha approvato il relativo schema di convenzione.

Con DD n. ___ del _____ , esperita la procedura di evidenza pubblica, è stata determinata la scelta del concessionario dell'affidamento in gestione dell'impianto nella Società Sportiva convenuta .

Tutto ciò premesso

considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1- Oggetto della convenzione

Il Concedente concede alla Società concessionaria, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo polivalente Ninni Cassarà sito in Partinico C/da Raccuglia III zona PEEP, per la realizzazione delle seguente finalità:

concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi con l'attuazione di:

- attività formativa per pre-adolescenti ed adolescenti;
- attività sportiva per le scuole;
- attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- attività motoria in favore di disabili ed anziani;
- attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Il concessionario dichiara di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che dichiara di condividere.

Art. 2 – Descrizione dell'impianto

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione é costituito un impianto sportivo polivalente sviluppato all'interno di un'area di circa mq. 9.000, recintata con muri di cl.e cancello in ferro con serratura a chiave, ubicata in via Ninni Cassarà (III^ zona PEEP) composto da:

- n. 4 campi da tennis;
- n. 1 campo poliuso (pattinaggio-pallavolo-pallacanestro);
- n. 2 campi muro di allenamento del tennis;
- n. 17 piste di minigolf per adulti
- n. 6 piste minigolf per bambini;
- n. 2 campi di bocce;
- n. 2 spogliatoi distinti per sesso;
- n. 2 corpi servizi igienici.

e strutture annesse: impianto di illuminazione specializzata per la pratica serale, rete idrica con vasca di accumulo della capacità di mc. 50 e rete fognante di scarico dei servizi igienici, arredo e verde con impianto di irrigazione percorsi interni con pavimentazione in cemento, arredi da giardino (panchine e portarifiuti) .

L'impianto verrà preso in consegna nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio della convenzione, ivi compresi tutti gli accessori di proprietà del Comune in essi contenuti e che sarà oggetto di inventario e descritto in apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione e la funzionalità delle stesse da redigersi in contraddittorio entro trenta giorni dalla sottoscrizione della

presente convenzione.

Art. 3 Durata della gestione

La gestione in uso dell'impianto ha decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione e avrà durata pari a _____anni. E' escluso ogni tacito rinnovo.

La concessione cessa allo spirare del termine finale.

L'atto di riconsegna al concedente dell'intero complesso sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l'utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Art. 4- Lavori di manutenzione ordinaria e spese di gestione a carico del concessionario

Con la presente convenzione sono trasferiti al concessionario l'onere delle manutenzioni ordinaria e programmata, come di seguito elencata:

- pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo ivi compresi i marciapiedi perimetrali all'impianto;
- opere di manutenzione del verde e degli impianti in modo da garantire la pulizia, la salubrità ed il decoro degli ambienti e delle aree esterne, anche nel caso in cui essi siano utilizzati da altri soggetti;
- riparazioni e rifacimenti di parte di intonaci interni ed esterni, tinteggiature, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni ed esterni;
- verifica periodica e riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni, e loro ripristino in caso di danneggiamenti;
- riparazione e sostituzione apparecchi sanitari e relative rubinetterie e di parti accessorie e tubazioni in conseguenza dell'uso;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- verifica periodica estintori;
- manutenzione terreni di gioco;
- sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi gioco e delle attrezzature sportive.

Il Concessionario provvede ad annotare su apposito registro in ordine cronologico tutti gli interventi effettuati.

Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

E' a carico del concessionario ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all'impianto.

Il concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, o l'acquisto o il noleggio di attrezzature aggiuntive necessarie per la corretta gestione degli impianti (tagliaerba, impianti di irrigazione, macchine per pulizie, ecc.) senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Saranno a cura del concessionario le seguenti spese di gestione:

a) la volturazione, i nuovi contratti e le spese inerenti ai consumi delle varie utenze (elettriche, telefoniche, energetiche e di somministrazione acqua, riscaldamenti) e la tassa di raccolta dei rifiuti.

b) La formazione delle strisce per la delimitazione dei campi da gioco sia all'esterno che all'interno. Tali materiali dovranno essere conformi alle normative vigenti o approvati dalle Federazioni Sportive competenti; la vigilanza e custodia degli impianti affidati, sia verso il pubblico, che le società, che i singoli utenti; l'obbligo di esporre le bandiere, che verranno messe a disposizione dal Comune, quando dovuto o quando richiesto;

c) la custodia, l'apertura e la chiusura degli impianti e tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario.

Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.

Art. 5-Opere di manutenzione straordinaria a carico del concessionario

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria volte a conseguire tutte le autorizzazioni per l'agibilità/uso dell'impianto sportivo come da progetto dallo stesso prodotto con l'istanza di affidamento in gestione dell'impianto e che viene allegato alla presente convenzione come di seguito individuate:

- Ripristino della pavimentazione del campo poliuso con opere di rilivellamento e ricucitura di alcuni tratti e ripristino delle recinzioni in rete metallica e paletti dei campi da tennis;
- manutenzione straordinaria dei servizi igienici per il pubblico ed annessi agli spogliatoi con sostituzione dei pezzi sanitari danneggiati, revisione degli impianti idrico, elettrico e di scarico, con eventuali sostituzioni delle parti danneggiate o non funzionanti;
- revisione di tutti gli infissi interni ed esterni e del cancello con sostituzione totale o parziale di alcuni di essi o di parti ammalorate;
- manutenzione delle opere murarie con riparazione di lesioni eventualmente esistenti anche su elementi strutturali in c.a. secondo regola d'arte e revisione delle coperture e degli scarichi pluviali;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- potenziamento dell'illuminazione sia interna all'impianto che lungo il perimetro esterno;
- tinteggiatura interna ed esterna degli edifici e la verniciatura di infissi e recinzioni;
- decespugliamento, potatura ed opere straordinarie di giardinaggio per assicurare il decoro degli spazi a verde, ivi compreso la revisione e ripristino della funzione dell'impianto di irrigazione;
- ogni altra opera necessaria per l'acquisizione delle certificazioni di rispondenza dell'impianto a tutte le norme di sicurezza e consentirne l'uso nel rispetto di dette norme.

Le suddette opere sono state quantificate con computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale per la realizzazione delle opere pubbliche in Sicilia pubblicato sulla GURS n. 18 del 24.04.2009 allegato al progetto, in €._____ e saranno realizzate secondo tempi e modalità prefissate dal concessionario nell'allegato crono-programma con un avanzamento minimo annuale non inferiore ad 1/ _____ ; concorrono nella formazione del prezzo suddetto tutte le voci previste nel quadro economico del computo metrico (IVA, spese tecniche, spese per collaudi, catastastazioni, certificazioni varie etc.)

Le suddette opere saranno realizzate sulla base di specifici progetti approvati dal competente Settore Territorio ed attività produttive, previo parere tecnico – sportivo.

Tali variazioni possono essere eseguite previa approvazione tecnica del progetto di variante redatto da professionista abilitato ed autorizzato dagli Uffici preposti del Concedente.

La Città sarà sollevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio ed astenersi dall'utilizzo del servizio stesso.

Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, risponde il concessionario.

Nel corso di validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute può realizzare, di propria iniziativa e previa comunicazione al concedente, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal concedente ed é soggetta alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia. Esse inoltre dovranno essere oggetto di variazioni catastali a cura del concessionario.

Art. 6 - Canone annuo a carico del gestore

Il canone annuo medio è determinato dal rapporto tra l'importo complessivo del progetto di manutenzione straordinaria allegato ed il numero di anni di validità della presente convenzione; il canone annuo è compensato con gli interventi di manutenzione straordinaria che il concessionario dovrà realizzare annualmente nelle quantità espresse nel crono programma dallo stesso prodotto con la documentazione a base di gara.

Annualmente, a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla firma del presente atto, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente – Ufficio del Patrimonio - lo stato di avanzamento lavori annuale corredato da computo metrico estimativo e quadro di raffronto con il progetto approvato, redatto secondo le norme ed i Regolamenti nazionali regionali e comunali vigenti nel Settore dei Lavori pubblici, corredato di certificato di regolare esecuzione dei lavori. Tali atti devono essere sottoscritti dal concessionario e dal direttore dei lavori. Gli interventi ed il valore della spesa eseguiti durante l'anno, comprensiva di IVA e oneri accessori previsti nel quadro economico del progetto approvato, dovranno essere pari e comunque non inferiori alle previsioni del cronoprogramma.

Il Concedente effettuate le verifiche sulla quantità e qualità dei lavori in contraddittorio, nel termine di 30 giorni successivi determina l'accettazione dei lavori e la congruità della compensazione delle stesse con riferimento al l'importo del canone annuo di concessione.

In caso di insufficienza dei lavori effettuati il concessionario sarà tenuto a realizzare i lavori e le

spese mancanti o insufficienti nel termine perentorio di mesi tre oltre il quale sarà obbligato al pagamento al Comune della differenza dovuta rispetto al canone annuo; nel caso in cui le spese effettuate risultassero maggiori all'importo del canone annuale, le maggiori somme possono essere considerate anticipazioni dell'annualità successiva.

E' diritto del Concedente effettuare in qualsiasi tempo sopralluoghi al fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dal concessionario con la convenzione.

Art. 7- Uso pubblico dell'impianto sportivo

L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, é ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni, secondo un calendario ed orario di fruizione, che sono stabiliti di comune accordo tra il Concessionario ed il Responsabile del Settore competente alla promozione dello sport del Comune.

Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:

- persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente;
- enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi;
- scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.

Art. 8- Attività sociali ed iniziative sportive

Il concessionario si impegna, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

Per l'autorizzazione all'uso degli impianti è data priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni, Comitati che perseguono scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica.

Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data priorità ad Enti, Associazioni, Organizzazioni, Società o altri soggetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che utilizzano tali eventi per autofinanziarsi. In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio.

Art. 9 – Collaborazioni con l'Ufficio Sport del Comune

E' prevista la possibilità da parte del Concedente – Settore/Ufficio promozione dello Sport - di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con il concessionario.

Art. 10 – Obblighi assicurativi

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati a persone o cose in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Ed assume le responsabilità

derivanti da manifestazioni organizzate anche nei confronti degli atleti partecipanti, anche se autorizzate dal Comune.

Il concessionario solleva altresì il concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario é tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative ed in particolare:

a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";

b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto;

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Partinico; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative sono state depositate presso gli uffici del Concedente e se ne riportano di seguito gli estremi:

.....
.....

e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Art. 11 - Introiti pubblicitari e segnaletica

Il concessionario gestisce direttamente la pubblicità sia sonora, che per diffusione, che a mezzo di cartelli da installarsi solo all'interno dei recinti di gioco degli impianti concessi, previo pagamento della relativa tassa sulla pubblicità

In linea generale si stabilisce comunque che:

-il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto né usato come arma impropria.

-il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal

modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

-l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Art. 12 – Fideiussioni

A garanzia di tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione il concessionario presta deposito cauzionale nelle forme di legge pari al 10% del valore totale della concessione. Detto deposito sarà restituito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della Concessione senza pagamento di interessi.

Art. 13 – Responsabilità

Il Concessionario assume di fronte all'Amministrazione comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale derivanti dalla propria attività nell'ambito delle strutture; deve tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che può derivare a cose e persone a causa della gestione del complesso sportivo; assume le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate anche nei confronti degli atleti partecipanti, anche se autorizzate dal Comune.

Art. 14- Tariffe

Le tariffe saranno determinate con provvedimenti del concedente – Ufficio Promozione dello Sport - in accordo con il concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività, devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori. Le tariffe sono da intendersi Iva compresa e riferite all'ora di utilizzo dell'impianto comprensiva dell'uso degli spogliatoi e spese generali.

I biglietti in circolazione, sia ad invito che a pagamento, relativi ad ogni manifestazione non dovranno superare di numero la capienza delle strutture sportive oggetto della presente convenzione.

Art. 15- Verifiche, controlli, indicatori sull'Andamento di gestione

Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:

- a) esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- b) il diritto di esclusiva di pubblicità ;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

A fini notiziali entro il mese di **aprile** di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

Art.16 – Sicurezza

Il Concessionario si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza previste nel D. Lgs n. 81/2008.

La Città resta sollevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Art.17 - Revoca dell’Affidamento

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare la concessione in uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali.

In tal caso sono fatti salvi gli indennizzi per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, preventivamente autorizzati o ratei degli stessi previa detrazione del canone dovuto.

Art. 18 – Subappalto

Il concessionario non potrà cedere o subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, se non previa autorizzazione da parte del Comune concedente.

Devono essere altresì preventivamente autorizzati dal Comune incarichi professionali e contratti d'opera dei lavori di manutenzione straordinaria inerenti la presente convenzione, e ciò ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e della regolarità dei soggetti contraenti con la normativa antimafia.

Art. 19 – sanzioni

Qualora dovesse verificarsi anche una sola inadempienza connessa agli obblighi del presente o agli ordini o prescrizioni impartiti dalla Città di Partinico, al concessionario verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo pari a 1/20 del canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze. Previa contestazione al Concessionario a mezzo lettera A/R contenente gli addebiti accertati a suo carico e tenuto conto delle eventuali discolpe trasmesse nel termine stabilito che non può essere inferiore a giorni cinque. Dopo due inadempienze accertate o in seguito a gravissime inadempienze, l'uso diverso delle

strutture sportive al di là delle prescrizioni contrattuali etc., il contratto è risolto previa delibera di Giunta Comunale e successiva comunicazione a mezzo raccomandata A/R.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Art. 20 - Organizzazione delle attività secondo principi di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Partinico", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Sono favorite iniziative di coinvolgimento dell'utenza.

Art. 21 - Cause di risoluzione anticipata e rescissione del contratto

La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata;
- b) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- d) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.
- f) reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- g) fallimento del concessionario;

Nel caso di cessazione anticipata della concessione il concedente, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso; l'impianto

deve essere restituito in perfetta funzione, consistenza e stato di conservazione e ciò in relazione alle opere di manutenzione straordinaria che il concessionario ha l'obbligo di effettuare durante il periodo di concessione. Non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Art. 22- Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla legge.

Art. 23- Controversie

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di

Art. 24- Elezione di domicilio

Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso l'indirizzo indicato in epigrafe.

Art. 25- Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Il concedente

(firma)

Il concessionario

(firma)

ALLEGATI:

- 1 - progetto degli interventi di manutenzione straordinaria
- 2 - cronoprogramma